

NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI

IL SINDACO

VISTI gli art. 1 e 13 del R.D. 3298/1928;
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/1934;
VISTI i Reg. (CE) 852/853/2004;
VISTO il Reg. (UE) 625/2017;
VISTO il Reg. (CE) 178/2002;
VISTO il Reg. (CE) n. 2075 del 05 Dicembre 2005;
VISTO il DGR n. 394 del 31.3.2020, allegato A punto 2, 2.1, lettera d;
VISTA la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77;
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. N. 4460P28 del 28.11.2014
VISTO il Reg. (CE) 1099 del 24.9.2009 (art. 10)
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 2/2013, art. 5.

RITENUTO necessario regolamentare, sotto il profilo sanitario, la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni

ORDINA

1. nel periodo 02 novembre 2020 – 05 Marzo 2021 è consentita ai privati in possesso di specifica autorizzazione la macellazione dei suini presso il proprio domicilio per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati;
2. il numero massimo di suini che si consente di macellare è di due per ogni nucleo familiare;
3. coloro che intendono macellare altri suini, o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004;
4. coloro che non sono in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la macellazione dei suini presso il proprio domicilio e che intendono ottenerla, devono presentare la domanda a questo Comune, che rilascerà un'autorizzazione permanente, valida anche nei prossimi anni;
5. la prenotazione della visita veterinaria deve essere effettuata, **con almeno 72 ore di anticipo**, al competente Servizio Veterinario;
6. le visite veterinarie saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 e il sabato mattina dalle ore 08,30 alle ore 13.00; al di fuori di tali giorni e di tali orari non è garantita la prestazione. Nel caso che la prestazione venga comunque resa, sarà applicata una tariffa maggiorata;
7. le tariffe per le prestazioni sono le seguenti: 15,00 € per ogni capo e 8.00 € per ogni capo successivo a cui si aggiungono le spese di trasferta di € 20,00;
8. sono vietate la macellazione dei suini per conto di terzi e la commercializzazione delle carni degli animali e dei prodotti derivati, anche nell'ambito della ristorazione e dell'agriturismo;
9. la macellazione può avvenire solo dopo la visita dell'animale vivo da parte del Medico Veterinario dell'Azienda Ulss 8 Berica;
10. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in adeguate condizioni igieniche;
11. la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita *post-mortem* effettuata dal Medico Veterinario dell'Azienda Ulss 8 Berica che rilascia un'apposita dichiarazione di commestibilità delle carni;
12. il personale addetto alla macellazione (norcini) deve essere in possesso di una adeguata formazione ai sensi del Reg. (CE) 1099 del 24.09.2009, inoltre detto personale deve essere provvisto di pistola a proiettile captivo con la quale sono obbligatoriamente abbattuti i suini prima della jugulazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa sarà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 2/11/2020



IL SINDACO
FORLIN prof. MATTEO